LUN 12:40 FAX ARAN 001

Allegato 1

14 FEB. 2002

1631

Al Ministero della Difesa
- Direzione Generale per il personale civile
- IV reparto - Divisione XII ^
Viale dell'Università, 4
00185 Roma

Oggetto: Art. 30 del Contratto Integrativo del CCNL 1998/2001 sottoscritto in data 16 febbraio 1999.

Con la nota del 4 gennaio 2002 n. 165, codesta Amministrazione chiede un parere circa l'applicazione dell'art. 30 in oggetto, ed in particolare riguardante:

1. rimborso delle spese sostenute per il pernottamento con riferimento alla locuzione "*fino a quattro stelle*".
2. il rimborso delle spese di viaggio
3. indennità di trasferta

A tale proposito, nell'evidenziare il principio che all'applicazione delle clausole contrattuali e alla interpretazione delle medesime devono direttamente provvedere le singole amministrazioni, nel quadro di quell'ampia autonomia e responsabilità alle stesse riconosciuta dal d.lgs. n. 165/01, si precisa che la norma del CCNL ha inteso introdurre una maggiore flessibilità per quanto riguarda tutta la materia del trattamento di missione, demandando all'autonomia e alla responsabilità delle amministrazioni l'adozione delle opzioni che vengono ritenute più convenienti ed opportune nel quadro di una più attenta gestione delle risorse disponibili, in relazione ai principi generali di economicità, efficacia ed efficienza richiamati anche da codesta Amministrazione nella suindicata nota.

Al riguardo, infatti, la formulazione "*fino a quattro stelle*" deve intendersi, nel senso generale, come previsione applicabile, in astratto, a tutti i dipendenti, ma la cui applicazione pratica deve essere attentamente valutata in relazione alle singole situazioni che si vengono a determinare e nei limiti di un più razionale utilizzo delle risorse disponibili.

Pertanto, la norma in questione, superando, per quanto attiene alla categoria alberghiera, il precedente riferimento alla qualifica ricoperta, non esclude che tutto il personale del comparto possa avvalersi di un albergo fino a quattro stelle ove non sia possibile una diversa sistemazione, ma, implicitamente, conferma che il pernottamento può avvenire anche in alberghi di categoria inferiore.

Al riguardo, si rammenta, altresì, che l'art. 1, comma 68 della legge n.662 del 1996 (legge finanziaria per l'anno 1997) ha fornito un ulteriore strumento per il contenimento degli oneri, prevedendo che le amministrazioni stipulino, alle condizioni più favorevoli convenzioni con società o con catene alberghiere o con associazioni di categoria, presso le cui strutture il dipendente in missione è tenuto a pernottare.

VIA DEL CORSO 476,
00186 ROMA
TEL. (06) 32.483.1
C.F. 97104250580

Per quanto attiene al rimborso delle spese di viaggio si conferma che, non essendo stato disapplicato l'art. 12 della L. 836/1973, esso è tutt'ora in vigore anche in considerazione del fatto che, il comma 13 dell'articolo in questione stabilisce che, per quanto non previsto dalle clausole contrattuali, il trattamento di trasferta continua ad essere disciplinato dalle leggi vigenti.

Infine per quanto attiene all'indennità di trasferta viene superata la graduazione dell'entità economica in base alla qualifica ricoperta e pertanto essa è corrisposta a tutto il personale, a prescindere dalla posizione economica di appartenenza, nella misura e con le modalità di cui al citato art. 30.

IL DIRIGENTE GENERALE
d.ssa Silvana Dragonetti